



Comune di Zoagli

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 8 DEL 08-10-2020

Oggetto:
APPROVAZIONE AGEVOLAZIONE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DOVUTA PER L'ANNO 2020 PER EMERGENZA DA PANDEMIA PER VIRUS "COVID-19"

L'anno duemilaventi addì otto del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

De Ponti Fabio	P	Gandolfi Paola	P
Maccio Cesare	P	Pioli Alessandro	P
Coli Rita	P	Tubino Jose' Benito	P
Romanelli Elvio	P	Solari Gian Giacomo	P
Faravelli Paola	P	Fortunati Luigi	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Pastorino Fulvio Andrea
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pioli Alessandro in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto all'ordine del giorno. In caso di votazione nomina scrutatori i Signori:

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	N

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 5 DELL'ANNO 01-10-2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 08-10-2020

Il Segretario Generale
F.to **Pastorino Fulvio Andrea**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 08-10-2020

Il Segretario Generale
F.to **Pastorino Fulvio Andrea**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

CHE con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 5 del 06/08/2014 e s.m.i., il Comune di Zoagli, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs 446/97, ha approvato il Regolamento istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina l'imposta nell'ambito del territorio cittadino;

CHE l'art. 1, comma 738, della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)";

CHE sulla scorta della norma di legge sopra menzionata, sono attualmente vigenti le disposizioni legislative e regolamentari relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) così come disciplinata, in attuazione della legge 147/2013, dal Regolamento Comunale approvato con la richiamata Deliberazione Commissariale di Consiglio n. 5 del 06/08/2014;

CHE l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

CHE la Legge 77/2020 di conversione del D.L. Rilancio 34/2020, ha prorogato al 30/09/2020, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2020;

CHE con DPCM del 9 marzo 2020, successivamente integrato dai DPCM del 11 e 22 marzo 2020 e del 1, 10 e 26 aprile 2020, il governo centrale, in considerazione del rapido evolversi della situazione epidemiologica (COVID-19), del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutta la nazione, ha inteso estendere a tutto il territorio nazionale, con decorrenza 10.3.2020, le disposizioni di cui ai precedenti DPCM del 23 e 25 febbraio 2020 e del 1, 4 ed 8 marzo 2020, ordinando pertanto in tutto il Paese la chiusura temporanea di numerose attività, ritenute maggiormente esposte a rischio contagio e/o comunque non prioritarie, al fine di limitare il diffondersi della pandemia tra la popolazione;

CHE a seguito di provvedimenti governativi sopra richiamati, numerose utenze non domestiche presenti sul territorio cittadino sono state obbligate quindi alla chiusura temporanea dei locali in cui veniva esercitata l'attività;

CHE le normative emergenziali dettate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 non hanno previsto, almeno nei provvedimenti al momento emanati, normative specifiche relative a riduzioni/esenzioni per i tributi locali in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria;

CHE è intenzione pertanto dell'Amministrazione comunale ridurre il carico tributario TARI nei confronti di quelle categorie di utenze non domestiche che sono state costrette alla chiusura temporanea dell'attività, in ragione della non tassabilità, durante tale periodo, delle superfici assoggettabili alla TARI;

CHE il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. dispone che: " il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";

CHE la richiamata disposizione di regolamento consente quindi di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla norma istitutiva del tributo *"attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale, la cui copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

CHE a tal fine, da uno studio condotto sulla banca dati TARI "UTENZE NON DOMESTICHE" in possesso dell'amministrazione comunale, è stato possibile individuare gran parte delle categorie di utenze non domestiche interessate dai provvedimenti governativi che potranno beneficiare dell'agevolazione oggetto della presente proposta e, di conseguenza, a stimare in euro 7.714,00 la spesa necessaria per la relativa copertura finanziaria;

CHE la spesa stimata di € 7.714,00, da porre a carico del bilancio comunale a copertura dell'agevolazione TARI in argomento, troverà apposita copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'Ente;

CHE la presente proposta di agevolazione (c.d. atipica), di natura eccezionale, episodica e limitata alla sola annualità d'imposta 2020, da ricondurre pertanto all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, non comporta alcuna introduzione/modificazione di norme regolamentari destinate a disciplinare le riduzioni "stabili" ed applicabili in ogni anno d'imposta;

CHE l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 collega l'approvazione delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi locali al bilancio, stabilendo che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del*

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CHE l'articolo 138 del Decreto-legge n. 34/2020 ha allineato il termine per l'approvazione delle delibere tributarie al termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, stabilito al 30 settembre 2020 dall'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 (D.L. “Cura Italia”);

CHE la Conferenza Stato Città, riunitasi il 30/09/2020 in via d'urgenza, ha dato il via libera alla proroga del suindicato termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 al 31 ottobre 2020;

CHE l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

CHE l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, prot. n. 10034/2020, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, che si allega quale parte integrante alla presente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 52, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446

CON VOTI

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di approvare, in via del tutto eccezionale e limitata alla sola annualità d'imposta 2020, con riferimento alla Deliberazione ARERA N. 158 del 05/05/2020, la riduzione ai fini del tributo TARI dovuto dalle utenze non domestiche, una agevolazione sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) per le UTENZE NON DOMESTICHE obbligate alla chiusura temporanea dei locali in cui viene esercitata l'attività a seguito dei provvedimenti governativi (DPCM) in premessa indicati, emanati al fine di limitare il diffondersi del contagio da COVID-19 riconoscendo una riduzione forfettaria del 30 % della parte variabile delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- 2) di stabilire che la predetta eccezionale agevolazione è applicata d'ufficio dall'Ente per intero in occasione dell'emissione della seconda rata di saldo-conguaglio per l'anno in corso e che il saldo sarà calcolato sulle tariffe 2020 che saranno approvate a seguito dell'approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) 2020, entro la scadenza del 31 dicembre 2020 tenendo conto dell'agevolazione di cui sopra;
- 3) di dare atto che la copertura delle minori entrate per Tari conseguenti all'emergenza Covid-19 ed al contenimento e superamento degli effetti della medesima, è stata assicurata mediante apposita variazione di bilancio di previsione 2020-22 deliberata dalla Giunta in via di urgenza ed in termini per la ratifica, mediante riduzioni di spese di competenza;
- 4) di dare atto che quanto deliberato con il presente atto trova applicazione esclusivamente per l'annualità d'imposta 2020;
- 5) di diffondere la conoscenza del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente, stante l'urgenza di consentire di effettuare gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione entro i termini previsti, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Pioli Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pastorino Fulvio Andrea

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2020 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

REP. N. _556_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2020 al 29-10-2020 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

Li, 30-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pastorino Fulvio Andrea

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Zoagli, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pastorino Fulvio Andrea